

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Ordinanza n. 74 del 14 novembre 2012

Modifiche all'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012".

Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012.

Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1-bis), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm sussiste l'esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il

risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere "ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto...."(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L n.74/2012, che all'art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Richiamata l'Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'art. 8 comma 3 che prevede la pubblicazione di Linee Guida per la compilazione della domanda e la richiesta di erogazione dei contributi nonché la pubblicazione di una Guida all'applicativo Web;

Ritenuto necessario procedere:

- alla modifica di alcuni articoli dell'Ordinanza suddetta;
- all'approvazione delle "Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012";

Considerato che la Guida all'applicativo Web sarà resa disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto ed aggiornato dinamicamente in relazione alle esigenze tecniche e dei fruitori del sistema;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012" (in seguito D.L. n. 174/2012);

Visto l'art. 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuta l'urgenza di avviare la gestione del complesso sistema di inoltro della domanda e concessione dei contributi, previsto dall'ordinanza commissariale n. 57/2012, che rende necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

A) di procedere alla modifica della Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare:

- il comma 3 dell'art. 1 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo o del bene o del prodotto da risarcire. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o

affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile. I contributi, di cui all'art. 2, comma 2 lettere b), c), d), ed e) sono riconosciuti a condizione del mantenimento dell'attività esercitata alla data del sisma.

- il comma 7 dell'art. 1 viene abrogato;

- il comma 13 dell'art. 2 viene sostituito con la seguente formulazione:

13. Le tipologie di contributo previste nella presente Ordinanza sono le seguenti:

1. per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) -- ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa;
2. per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
3. per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

- il comma 2 dell'art. 3 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Per la valutazione delle perizie, dei progetti, della congruità dei valori e della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità della presente Ordinanza, il SII si avvale di istruttori incaricati e di appositi nuclei di valutazione composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese, secondo le modalità definite in successivi provvedimenti commissariali.

- Il comma 7 dell'art. 4 viene sostituito con la seguente formulazione:

7. Le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, al netto dell'IVA, se detraibile, sono computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente Ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro; 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro; 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;
- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro; 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro;
- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte e per le delocalizzazioni temporanee fino alla somma di 300.000 euro; 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte e per le delocalizzazioni per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro; 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

- la rubrica dell'art. 5 viene sostituita con la seguente formulazione:

(Determinazione dei costi ammissibili a contributo per i beni mobili strumentali, per le scorte, i prodotti di cui all'art 3, comma 1, , lett. b) e b-bis) e, limitatamente alle infrastrutture, lett. a) del D.L. n. 74/2012)

- il comma 1 dell'art. 5 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Nel caso di interventi volti a ristabilire la piena funzionalità dei beni mobili strumentali necessari per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, di cui al precedente art. 2, comma. 2 lett. b), danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la valutazione del danno, da effettuarsi sulla base della perizia giurata di cui al successivo art. 9 e sottoposta alla verifica del SII, deve riferirsi ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o in altri registri, e basarsi sul costo di sostituzione, al netto di eventuali valori di recupero sul bene dismesso, con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, montaggio, collaudo) o sulle spese di ripristino che dovranno, comunque, risultare non superiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso. Se gli interventi riguardano beni in leasing, locazione o comodato d'uso, i contributi potranno essere concessi a favore del conduttore del bene, qualora le attività di riparazione e manutenzione straordinaria siano previste contrattualmente a carico del conduttore. In tale fattispecie il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012.

- il comma 2 dell'art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Ai fini del rimborso vengono considerate ammissibili le spese, sostenute nella nuova sede successivamente alla data del sisma fino alla data di rientro nell'immobile danneggiato e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, purché finalizzate alla continuità produttiva e al successivo rientro delle attività negli immobili in cui erano insediati al momento del sisma, ovvero, in caso di locazione o comodato d'uso, in altro immobile sito nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;
- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e/o attrezzature di terzi al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

- il comma 3 dell'art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Nel caso di delocalizzazione dell'attività produttiva di cui all'art. 3, comma 13-bis, sono ammessi al riconoscimento dei contributi le spese sostenute per l'acquisto, la costruzione, ricostruzione, riparazione o rafforzamento e miglioramento sismico dell'immobile e per la riparazione e il ripristino dei beni strumentali e per le scorte, secondo gli stessi criteri e le modalità previsti dai precedenti artt. 4 e 5 della presente Ordinanza, alle seguenti condizioni:

- a) che l'immobile o l'area d'interesse sia ubicato nello stesso Comune o in un Comune limitrofo a quello in cui era sita l'attività produttiva fino al momento del sisma e comunque all'interno dei territori interessati dal sisma di cui al precedente art. 1, comma 1;
- b) che il richiedente si impegni a provvedere all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile in cui prima del sisma esercitava la propria attività produttiva e, parimenti, che la domanda contenga sia il progetto di delocalizzazione sia il progetto di recupero di cui sopra.

- il comma 4 dell'art. 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Il contributo per la delocalizzazione non ricomprende, in ogni caso, i costi sostenuti o derivanti dall'eventuale incremento di superficie utile previsto dall'art. 3, comma 13-bis del D.L. 74/2012.

- il comma 1 dell'art. 7 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. In presenza di copertura assicurativa, il contributo di cui alla presente Ordinanza è riconosciuto sulla differenza tra i costi complessivi, sostenuti ed ammissibili sulla base di quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5, e gli indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte delle Compagnie di assicurazioni; in tal caso il contributo, fatta salva la percentuale massima di rimborso sui costi ammissibili, prevista dalla presente Ordinanza, può consentire la copertura del 100% del costo necessario per gli interventi.

- il comma 2 dell'art. 8 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. La domanda compilata sull'applicativo web dovrà inoltre contenere:

- la descrizione dell'azienda e dell'attività svolta oppure la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1;
- la dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza;
- la dichiarazione di essere in possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune competente o di avere proceduto alla richiesta del suddetto titolo al Comune Competente o di avere presentato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 6 del D.L. n. 74/2012, contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo;
- la dichiarazione di essere in possesso di idonea autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle Autorità competenti, o di avere proceduto alla richiesta della suddetta autorizzazione all'Autorità competente; i contributi potranno essere concessi solamente in seguito all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;
- la documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti, qualora tale documentazione sia producibile;
- copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente art. 7 o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;

- l'indicazione e i recapiti del referente del progetto abilitato ad intrattenere i rapporti con il Commissario relativamente alla domanda presentata;
- l'indicazione dell'istituto di credito prescelto per la successiva erogazione del contributo, in accordo con la Banca;
- gli estremi (Protocollo SICO) della notifica preliminare, ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per l'azienda affidataria e per quelle esecutrici dei lavori;
- la dichiarazione del beneficiario in base alla quale i fornitori e prestatori di servizi ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n.74/2012 sono inseriti o hanno presentato domanda per l'inserimento negli elenchi delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso le Prefetture. Nelle more dell'attuazione del D.L. n. 174/2012 è necessaria la dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

- il comma 1 dell'art. 11 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) della presente Ordinanza e per gli interventi di delocalizzazione definitiva ai sensi degli art. 12 e 13 bis del D.L. 74/12 e' concesso un contributo pari all'80% del costo ammissibile di cui all'art 4, comma 1. a valere sulle risorse dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012. Per gli immobili a destinazione produttiva che al momento del sisma, pur risultando agibili, non erano sede di attività od oggetto di contratti di locazione o di comodato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, nonché per gli immobili a destinazione produttiva non ancora terminati, il contributo è ridotto al 50%.

- il comma 4 dell'art. 11 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è concesso un contributo del 50% a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012.

- il comma 5 dell'art.11 viene sostituito con la seguente formulazione:

5. Per gli interventi relativi all'acquisto o al ripristino delle scorte e per gli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive è previsto un contributo sul costo del finanziamento acceso dall'impresa da corrispondere secondo le modalità di cui al successivo art.17

- Il comma 1 dell'art. 12 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) di riparazione, rafforzamento locale e di miglioramento sismico che si eseguono contestualmente e che sono funzionali al ripristino dell'agibilità sismica ed alla verifica di sicurezza, devono essere completati entro il 31/12/2015 a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

- Il comma 2 dell'art. 12 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione o quelli di miglioramento sismico eseguiti successivamente e separatamente da quelli di cui al comma precedente devono essere completati entro il 31/12/2015 e prevedere il rientro completo delle attività delocalizzate a pena di revoca del contributo ai sensi e in applicazione del successivo art. 22 della presente Ordinanza.. In tale caso il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati.

- il comma 5 dell'art. 12 viene sostituito dalla seguente formulazione:

5. «Ogni variazione relativa all'impresa affidataria e a quelle esecutrici dei lavori nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati deve essere comunicata nei modi e in osservanza del successivo art. 19 della presente Ordinanza;

- il comma 2 dell'art. 15 viene sostituito con la seguente formulazione:

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- erogazioni per stati di avanzamento, debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento delle spese sostenute;
- erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
- erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati.

Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente a suo favore.

- il comma 5 dell'art. 16 viene sostituito con la seguente formulazione:

5. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario o dalla Regione Emilia-Romagna, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art. 11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

- il comma 9 dell'art. 17 viene sostituito con la seguente formulazione:

9. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà calcolato in un'unica soluzione in via anticipata attualizzata previa valutazione positiva della documentazione presentata ed erogato sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle relative liquidazioni.

- il comma 3 dell'art. 18 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Il SII può consentire di integrare la documentazione già inviata con quanto previsto agli articoli precedenti dando precisa indicazione alle banche sulle modalità da seguire per i pagamenti. I pagamenti dei lavori ritenuti ammissibili, effettuati dal beneficiario a favore di imprese esecutrici e dei tecnici incaricati sono rimborsati dall'istituto di credito al beneficiario stesso.

- il comma 3 dell'art. 19 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. I beneficiari dei contributi concessi per la delocalizzazione dell'attività imprenditoriale sono tenuti a dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nel medesimo luogo in cui veniva svolta al momento del sisma ovvero - nel caso di delocalizzazione dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art. 1, comma 1, l'avvenuta ristrutturazione o recupero della precedente sede secondo il programma a fronte del quale è stato concesso il contributo di cui alla presente Ordinanza. Il beneficiario, qualora dimostri di non poter rientrare nella precedente sede produttiva, potrà mantenere il contributo alla condizione di mantenere la localizzazione dell'attività nei comuni di cui al comma 1

dell'art.1 della presente ordinanza o di rientrare con la sede della propria attività nei medesimi comuni.

- il comma 4 dell'art. 19 viene sostituito con la seguente formulazione:

4. Tutti i beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Commissario Delegato, mediante lettera raccomandata, della propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b) dare immediata comunicazione di variazioni progettuali;
- c) dare tempestiva informazione dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d) dare tempestiva comunicazione di variazione delle imprese esecutrici, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'ultima alinea del comma 2 dell'art. 8 della presente Ordinanza.
- e) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

- il comma 3 dell'art. 20 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . E' altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

- Il comma 1 dell'art. 21 viene sostituito con la seguente formulazione:

1. I contributi di cui alla presente Ordinanza sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle apposite notificazioni ai sensi dell'art. 107.2 punto b del Trattato. I contributi saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

- il comma 3 dell'art. 22 viene sostituito con la seguente formulazione:

3. Il Commissario Delegato potrà procedere alla revoca, parziale o integrale, dei contributi concessi nel caso di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 19;
- b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta;
- c) irregolarità della documentazione prodotta;
- d) mancato esercizio del diritto di riscatto nel caso di beni in leasing.

In ogni caso, il Commissario Delegato potrà sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 14 di rispettare tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori, per il pagamento delle imprese esecutrici, dei fornitori e delle imprese fornitrici.

- Gli allegati 1 e 2 vengono sostituiti con i seguenti:

ALLEGATO I

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono presentare domanda le imprese di qualunque tipologia, settore, dimensione così come definite dall'art.1 dell'Allegato I del Regolamento CE n.800/2008.

Esse devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti;
- b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento;
- c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;
- d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- e) le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.
- f) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Per quanto riguarda i professionisti ed i lavoratori autonomi deve essere indicato il numero di partita IVA e l'attività svolta nonché l'eventuale iscrizione all'ordine/collegio professionale. Nel caso di studi o forme associate deve essere indicata la partita IVA nonché l'elenco dei professionisti appartenenti all'associazione; deve inoltre essere posseduta una situazione di regolarità contributiva.

Per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma;

In ogni caso, per tutti i beneficiari, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

I requisiti di ammissibilità indicati nelle presente sezione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La loro mancanza comporta l'esclusione della domanda.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'amministrazione procedente per le necessarie verifiche e valutazioni.

Il Commissario può integrare tale elenco con successivo atto.

TABELLA A - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento degli immobili a destinazione produttiva

Tipologia di danno	Classi di superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di capannone di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 2000	500
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	450
	Per superficie eccedente i 5.000	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2000	70
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	60
	Per superficie eccedente i 5.000	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 2000	40
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	30
	Per superficie eccedente i 5.000	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2000	300
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	260
	Per superficie eccedente i 5.000	230

e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ o orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 2000	370
	Per superficie eccedente i 2.000 e fino a 5.000	330
	Per superficie eccedente i 5.000	300

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Per capannoni di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004.

Per immobili destinati al ricovero mezzi che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Nel caso l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale il costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno è incrementato dell'80% per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella A e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere

del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA B - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo: uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale e recupero di fabbricati rurali di pregio destinati esclusivamente ad attività produttive.

Tipologia di danno	Costo convenzionale euro/mq
a) Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012	800
b) Danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012	370
Per quanto riguarda le casistiche riconducibili ai livelli di gravità del danno non previsti dalla presente tabella, i costi convenzionali da considerare saranno quelli previsti da specifiche Ordinanze commissariali di prossima emanazione.	

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt.10, 12 e 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dall'art. A-9 comma 2 della L.R. n. 20/2000.

Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA C- Costi convenzionali per interventi di miglioramento sismico, successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere B) e C) della Tabella A

I costi degli interventi di miglioramento sismico, anche successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale, sono conseguenti al progetto redatto sulla base delle NTC08; il progetto dovrà prevedere opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni.

Il contributo previsto è commisurato a 65 euro/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%.

Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.

TABELLA D - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento stalla bovini

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di stalla di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.800	400
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	360
	Per superficie eccedente i 2.500	320
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.800	55
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	45
	Per superficie eccedente i 2.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.800	30
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	20
	Per superficie eccedente i 2.500	15
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.800	220
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	200
	Per superficie eccedente i 2.500	180
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/	Fino a 1.800	270
	Per superficie eccedente i 1.800 e fino a 2.500	250

<p>orizzontali, o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico</p>	<p>Per superficie eccedente i 2.500</p>	<p>230</p>
--	---	------------

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione.

Per stalle di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per stalle con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per stalle con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Il costo convenzionale è incrementato del 25 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i.i.. Il costo convenzionale è incrementato del 15 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella D e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di

consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA E - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.000	450
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	400
	Per superficie eccedente i 1.500	370
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	60
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	50
	Per superficie eccedente i 1.500	40
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	30
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	20
	Per superficie eccedente i 1.500	10
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.000	270
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	230
	Per superficie eccedente i 1.500	200
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali,	Fino a 1.000	330
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	290

<p>o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico</p>	<p>Per superficie eccedente i 1.500</p>	<p>270</p>
---	---	------------

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici; rimozione effluenti, alimentazione, ventilazione e riscaldamento.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e / o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella E e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico,

Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

TABELLA F - Costi convenzionali per tipologia di danneggiamento porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento.

Tipologia di danno	Superficie netta mq	Costo convenzionale euro/mq di superficie netta
a) Ricostruzione di porcilaia di altezza inferiore a 4 metri sotto trave	Fino a 1.000	500
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	450
	Per superficie eccedente i 1.500	410
b) Danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di un successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	70
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	60
	Per superficie eccedente i 1.500	50
c) Danni strutturali puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali inferiori al 20% senza crolli, che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di rafforzamento locale. Nel caso di successivo intervento di miglioramento sismico, si fa riferimento, per la determinazione del contributo, ai valori della Tabella C	Fino a 1.000	40
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	30
	Per superficie eccedente i 1.500	20
d) Danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone o danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza, oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm. e inferiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico	Fino a 1.000	300
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	260
	Per superficie eccedente i 1.500	230
e) Danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/ orizzontali,	Fino a 1.000	370
	Per superficie eccedente i 1.000 e fino a 1.500	330

<p>o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri, oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm.) o differenziali (superiori a 0,005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) che richiedono, per il recupero della funzionalità dell'edificio, un intervento di miglioramento sismico</p>	<p>Per superficie eccedente i 1.500</p>	<p>300</p>
---	---	------------

Si intende l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di allevamento solidali alla stessa. Sono esclusi impianti specifici: rimozione effluenti, riscaldamento, alimentazione e ventilazione.

Per porcilaie di altezza superiore ai 4 metri sotto trave (all'appoggio) è previsto un incremento dei costi massimi del 15%.

Per porcilaie con superfici adibite ad ufficio è previsto un incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad uffici.

Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno.

Qualora il tecnico progettista ravvisi un quadro di danneggiamento non riconducibile alle casistiche della Tabella F e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio, dovrà sottoporre il progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta, alla valutazione della struttura tecnica regionale competente che stabilirà, in via definitiva, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di Tipologia di danno ed il costo convenzionale applicabile.

Nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e Mirabello (FE) perimetrata dalla Regione con determinazione del dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i costi convenzionali di cui alla presente tabella sono aumentati del 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelli di cui sopra, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tal fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14/01/2008, dagli indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica (Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

B) di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, le “Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’Ordinanza 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2012”, che verranno pubblicate sul sito web della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;

C) di dare atto che la Guida all’applicativo Web sarà resa disponibile sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it/terremoto ed aggiornato dinamicamente in relazione alle esigenze tecniche e dei fruitori del sistema.

D) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 14 novembre 2012

Vasco Errani




Regione Emilia-Romagna

*LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 DEL 12
OTTOBRE 2012 DEL PRESIDENTE, IN QUALITA' DI
COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMA 2, DEL D.L. N. 74/2012, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012*

INDICE

	PARAGRAFO 1	
1.1	<u>Territori ammissibili</u>	
	PARAGRAFO 2	
2.1	<u>Soggetti che possono presentare la domanda</u>	
2.2	<u>Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda</u>	
	PARAGRAFO 3	
3.1	<u>Interventi finanziabili</u>	
3.2	<u>Quantificazione dei danni e dei relativi costi di ripristino e/o riacquisto e contributo massimo concedibile: regola generale</u>	
3.2.1	Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata	
3.2.2	Limite massimo del contributo concedibile	
3.2.3	Calcolo dell'I.V.A	
3.2.4	Regime di aiuto	
3.2.5	Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa	
3.2.6	Attestazioni Soa e avvalimento	
	PARAGRAFO 4	
4.1	<u>Interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività di impresa</u>	
4.1.1	Voci di spesa ammissibili	
4.1.2	Definizioni	
4.1.3	Criteri per quantificare i danni agli immobili	
4.1.3.1	Costi convenzionali	
4.1.3.2	Incrementi dei costi convenzionali	
4.1.3.3	Riduzioni dei costi convenzionali	
4.1.3	Costo ammissibile	
4.1.4	Costo effettivamente ammesso	
4.1.5	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
4.1.6	Termine di esecuzione degli interventi	
4.1.7	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
	PARAGRAFO 5	
5.1	<u>Interventi di riparazione e/o riacquisto dei beni mobili strumentali</u>	
5.1.1	Definizioni	
5.1.2	Voci di spesa ammissibili	

5.1.3	Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali	
5.1.4	Costo ammissibile	
5.1.5	Costo effettivamente ammesso	
5.1.6	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
5.1.7	Termine di esecuzione degli interventi	
5.1.8	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
	PARAGRAFO 6	
6.1	<u>Interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte</u>	
6.1.1	Definizioni	
6.1.2	Voci di spesa ammissibili	
6.1.3	Criteri per la quantificazione dei danni alle scorte	
6.1.4	Costo ammissibile	
6.1.5	Costo effettivamente ammesso	
6.1.6	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
6.1.7	Termine di esecuzione degli interventi	
6.1.8	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
	PARAGRAFO 7	
7.1	<u>Interventi di delocalizzazione delle attività di impresa</u>	
7.1.1	Definizioni	
7.2	<u>Delocalizzazione temporanea</u>	
7.2.1	Voci di spesa ammissibili	
7.2.2	Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea	
7.2.3	Costo ammissibile	
7.2.4	Costo effettivamente ammesso	
7.2.5	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
7.2.6	Termine di esecuzione degli interventi	
7.2.7	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
7.3	<u>Delocalizzazione definitiva o nuova delocalizzazione</u>	
7.3.1	Voci di spesa ammissibili	
7.3.2	Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea	
7.3.3	Costo ammissibile	
7.3.4	Costo effettivamente ammesso	
7.3.5	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
7.3.6	Termine di esecuzione degli interventi	
7.3.7	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
	PARAGRAFO 8	
8.1	<u>Interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti</u>	

8.1.1	Definizioni	
8.1.2	Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti	
8.1.3	Costo ammissibile	
8.1.4	Costo effettivamente ammesso	
8.1.5	Tipologia ed entità del contributo concedibile	
8.1.6	Documentazione richiesta per la presentazione della domanda	
	PARAGRAFO 9	
9.1	<u>Modalità di presentazione delle domande</u>	
9.2	<u>Termini per la presentazione delle domande</u>	
	PARAGRAFO 10	
10.1	<u>Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande</u>	
10.1.1	Soggetto incaricato dell'istruttoria e dell'esame delle domande	
10.1.2	Istruttoria di ammissibilità delle domande	
10.1.3	Esame delle domande	
10.1.4	Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile	
10.1.5	Concessione del contributo	
10.1.6	Comunicazione relativa all'avvenuta concessione del contributo	
10.1.7	Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo	
	PARAGRAFO 11	
11.1	<u>Pagamento dei contributi</u>	
11.1.1	Regola generale	
11.1.2	Presentazione delle richieste di pagamento	
11.1.3	Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento	
11.1.4	Documentazione di spesa	
11.1.5	Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari	
11.1.6	Esame della richiesta di pagamento e della documentazione di spesa	
11.1.7	Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile	
	PARAGRAFO 12	
12.1	<u>Obblighi a carico dei beneficiari</u>	
	PARAGRAFO 13	
13.1	<u>Controlli</u>	
	PARAGRAFO 14	
14.1	<u>Cause di revoca dei contributi</u>	

14.2	<u>Effetti della revoca dei contributi</u>	
	PARAGRAFO 15	
15.1	<u>Cumulabilità dei contributi</u>	
	PARAGRAFO 16	
16.1	<u>Responsabili del procedimento</u>	

PARAGRAFO 1

1.1 Territori ammissibili

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente n. 57 del 12 ottobre 2012 (di seguito "Ordinanza"):

a) per territori interessati dagli eventi sismici, previsti nell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza, si intendono i territori compresi nei seguenti Comuni:

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	<ul style="list-style-type: none">• Boretto• Brescello• Campagnola Emilia;• Correggio;• Fabbrico• Gualtieri• Guastalla• Luzzara• Novellara• Reggiolo• Rio Saliceto• Rolo• San Martino in Rio
PROVINCIA DI MODENA	<ul style="list-style-type: none">• Bastiglia• Bomporto• Campogalliano• Camposanto• Carpi• Castelfranco Emilia• Cavezzo• Concordia sulla Secchia• Finale Emilia• Medolla• Mirandola• Nonantola• Novi di Modena• Ravarino• San Felice sul Panaro• San Possidonio• San Prospero• Soliera
PROVINCIA DI BOLOGNA	<ul style="list-style-type: none">• Argelato• Baricella• Bentivoglio• Castello d'Argile

	<ul style="list-style-type: none"> • Castelmaggiore • Crevalcore • Galliera • Malalbergo • Minerbio • Molinella • Pieve di Cento • Sala Bolognese • San Giorgio di Piano • San Giovanni in Persiceto • San Pietro in Casale • Sant'Agata Bolognese
PROVINCIA DI FERRARA	<ul style="list-style-type: none"> • Argenta • Bondeno • Cento • Ferrara • Mirabello • Poggio Renatico • Sant'Agostino • Vigarano Mainarda

L'elenco dei Comuni potrà subire aggiornamenti qualora eventuali provvedimenti normativi dovessero prevedere un'estensione dell'ambito di applicazione del D.L. 74/2012.

b) per territori di altri comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza si intendono i territori non ricompresi nell'elenco dei Comuni sopra riportato ove hanno sede o unità locale le imprese che dimostrino di avere subito un danno a causa degli eventi sismici.

PARAGRAFO 2

2.1 Soggetti che possono presentare la domanda

Ai sensi dell'Ordinanza possono presentare la domanda di contributo:

a) le imprese, appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, **aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera a) delle presenti linee guida e che al momento del sisma esercitavano l'attività negli immobili danneggiati o distrutti o erano titolari,**

dei beni e/o prodotti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 o che, comunque, a causa del sisma e al fine di dare continuità all'attività di impresa, delocalizzano temporaneamente l'attività o localizzano la stessa in un nuovo sito;

b) le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche, professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 Agosto 2008, aventi sede legale o unità locale nei territori indicati nel paragrafo 1.1 lettera b) delle presenti linee guida, qualora dimostrino l'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.



Per impresa si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla dimensione, che eserciti un'attività economica.

c) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, e comunque i soggetti diversi dalle imprese sopra indicate, che detengano, in base a qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento vigente, la disponibilità degli immobili, dei beni e/o prodotti danneggiati o distrutti dal sisma e che - per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido o in virtù di un diritto reale di garanzia – sono tenuti a sostenere l'intervento di riparazione, ripristino e/ riacquisto.

d) i proprietari, persone fisiche o giuridiche, ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di rafforzamento, ripristino e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili sede di attività di impresa.

2.2 Requisiti dei soggetti che possono presentare la domanda

Le imprese che presentano domanda di contributo devono, al momento della sua presentazione e a pena di non ammissibilità della stessa, possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di fallimento; nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi le imprese non devono essere imprese in difficoltà ai sensi del punto 10 della comunicazione della Commissione europea 2004/C244/02 o sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, tenendo conto delle sospensive adottate dai provvedimenti attinenti le zone colpite dal sisma;

d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;

e) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.

Le imprese agricole e agroindustriali che svolgono attività di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato UE, devono essere iscritte nell'anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna.

I professionisti, i lavoratori autonomi e gli studi professionali e loro forme associate devono essere in possesso di partita IVA, devono risultare regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui operano e presentare una situazione di regolarità contributiva .

In ogni caso, per tutti coloro che presentano la domanda di contributo, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs n.

159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità indicati nel presente paragrafo, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata alle amministrazioni procedenti per le necessarie verifiche e valutazioni.

PARAGRAFO 3

3.1 Interventi finanziabili

Sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il recupero a fini produttivi degli immobili.

In particolare sono finanziabili:

- a) gli interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili destinati all'attività dell'impresa, distrutti o danneggiati dal sisma;
- b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti, infrastrutture e macchinari, volti a ristabilire la loro piena funzionalità per l'attività dell'impresa;
- c) la ricostituzione delle scorte e dei prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa;
- d) gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate dal sisma;
- e) il ristoro dei danni economici subiti dai prodotti.



NOTA BENE

Di seguito, si enumerano di seguito tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente agli interventi previsti nell'ordinanza:

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI

- le imprese, i liberi professionisti, gli studi professionali/, le associazioni professionali proprietari dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici;
- le imprese, i professionisti, gli studi e le associazioni professionali che erano in disponibilità, in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento (ad esempio: **LOCAZIONE E COMODATO D'USO**), dell'immobile in cui svolgevano l'attività al momento degli eventi sismici e che in base al suddetto titolo giuridico sono tenuti a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;
- i proprietari - persone fisiche o giuridiche – dell'immobile in cui era svolta, al momento degli eventi sismici, l'attività di impresa da parte di un altro soggetto che disponeva di tale immobile in virtù di qualsiasi titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento e che, in base al suddetto titolo giuridico non è tenuto a realizzare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione;
- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – dell'immobile danneggiato o distrutto, che, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi;
- i proprietari – persone fisiche o giuridiche - degli immobili che, alla data degli eventi sismici, risultavano ancora in fase di costruzione.
- i proprietari – persone fisiche o giuridiche – degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa;
- i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che, alla data degli eventi sismici, avevano la disponibilità degli immobili ad uso abitativo, accessori e/ strumentali all'immobile utilizzato per l'attività di impresa e che sono titolati a realizzare gli interventi;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici utilizzavano i beni danneggiati o distrutti;

INTERVENTI RELATIVI ALLE SCORTE

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici, erano titolari delle scorte danneggiate o distrutte;

INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA

- le imprese, i professionisti, gli studi professionali, le associazioni di professionisti che, al momento degli eventi sismici esercitavano l'attività nell'immobile danneggiato o distrutto e che avevano la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento,

INTERVENTI RELATIVI AI PRODOTTI DOP/IGP

le imprese titolari dei prodotti o i soggetti tenuti, in base ad un contratto o ad altro titolo giuridico, alla loro custodia.

3.2 Regole generali in merito alla quantificazione dei danni e dei relativi costi di ripristino e/o riacquisto, al contributo massimo concedibile, al regime di aiuto e alla scelta delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

3.2.1 Quantificazione dei danni e dei costi di ripristino e/o riacquisto con perizia giurata

In relazione a ciascun intervento previsto dovrà essere prodotta una **perizia giurata** che dovrà comprovare e documentare, anche attraverso planimetrie e fotografie:

- la tipologia dei beni danneggiati, distrutti o inutilizzabili a causa degli eventi sismici;
- l'esatta ubicazione dei beni danneggiati o distrutti o comunque non utilizzabili a causa degli eventi sismici;
- la tipologia e la quantificazione del danno nonché dei relativi costi di riacquisto e/o ripristino dello stesso;
- il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici;
- la stretta correlazione tra il progetto di ripristino o di riacquisto e il riavvio dell'attività di impresa.

La quantificazione del danno e dei relativi costi, da comprovare con la perizia giurata:

- è condizione necessaria per l'ottenimento dei contributi previsti dalla ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 nonché per l'ottenimento di altre agevolazioni e altre forme di incentivo previsti da diversi e ulteriori provvedimenti predisposti dal Commissario, dalla Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche;
- è presupposto necessario per l'ottenimento di ogni forma di aiuto concessa ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.



Per perizia giurata si intende la perizia che, oltre che alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal professionista dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366 o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n. 1666.

Con riferimento ai danni relativi agli immobili, le perizie giurate dovranno essere redatte dai professionisti incaricati della progettazione degli interventi, ai sensi di quanto disposto da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.

3.2.2 Limite massimo del contributo concedibile

Il contributo concedibile per ciascun intervento previsto nell'ordinanza e per ciascuna tipologia di danno non potrà, in nessun caso, superare l'importo massimo dell'80% del costo ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi tenuto conto di eventuali indennizzi assicurativi corrisposti o da corrispondersi da parte di compagnie assicuratrici. Pertanto l'intero ammontare del costo necessario al ripristino, al riacquisto e/o al ristoro dei beni danneggiati per effetto degli eventi sismici o, comunque, necessario a consentire il riavvio o la prosecuzione dell'attività di impresa, potrà trovare copertura per effetto della somma dei suddetti contributi e risarcimenti e dell'indennizzo assicurativo.

3.2.3 Calcolo dell'I.V.A.

I contributi e risarcimenti previsti nell'Ordinanza, inoltre, saranno concessi sulle spese ammesse al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui venga dimostrato che, in relazione alle suddette spese, l'I.V.A. rappresenta un costo in quanto non detraibile.

3.2.4 Regime di aiuto

I contributi di cui all'ordinanza saranno concessi nell'ambito delle notifiche (SA.35413(2012/N - SA.35482(2012/PN) alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 107.2.b del Trattato UE relative agli interventi destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20 maggio 2012. I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.

3.2.5 Imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi: adempimenti per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa

Al fine di consentire gli opportuni controlli relativi al tentativo di infiltrazione mafiosa, le domande di contributo dovranno contenere l'indicazione delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori, delle forniture e dei servizi.

Le suddette imprese, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 5 bis del D. L. n. 74/2012, convertito con modificazioni e integrazioni dalla Legge 122/2012 e nell'Ordinanza n. 63 del 25/10/2012 del Commissario delegato:

- dovranno essere iscritte o avere presentato domanda di iscrizione negli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi sismici;
- non dovranno essere incorrere nelle cause di divieto, sospensione e/o decadenza previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

3.2.6 Attestazioni SOA e avvalimento

Per i lavori d'importo superiore a euro 500.000,00 escluse le eventuali forniture di prefabbricati, affidati direttamente dal beneficiario all'impresa fornitrice, i cui contratti siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della presente Ordinanza, l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI devono essere in possesso di attestazione SOA, per l'importo equivalente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture' in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

E' consentito il ricorso all'istituto dell'**avvalimento** ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. **In tale caso:**

- **l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori**, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto;

- **l'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori**, dovrà fornire al beneficiario – che è obbligato a conservare tale documentazione -, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali per ottenere l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente lettera b), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il beneficiario e verso l'impresa affidataria dei lavori, ovvero il consorzio o l'ATI a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui quest'ultima è carente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa, ovvero il consorzio o l'ATI, affidataria dei lavori.

PARAGRAFO 4

4.1 interventi volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa

INTERVENTI RELATIVI A CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCEBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi relativi agli immobili:

a) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;

b) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, con successivo eventuale intervento di miglioramento sismico;

c) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato:

- il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone;
- o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza;
- oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri);

d) il recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato:

- il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali;
- o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;
- o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri;
- oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri);

e) la demolizione e la ricostruzione degli immobili:

- che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali superiori al 30% della superficie, nello stesso sito dove era posto l'immobile distrutto;

- che presentano un danneggiamento superiore al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%;

f) **la demolizione e la ricostruzione degli immobili** che presentano un quadro di danneggiamento non riconducibile alla casistica delle precedenti lettere a), b), d) e) ed f) e tale da richiedere la demolizione e ricostruzione dell'edificio. In questo caso, il tecnico progettista dovrà sottoporre il progetto - corredato delle motivazioni che inducono a demolire, smaltire e ricostruire, - alla valutazione della struttura tecnica regionale competente, che stabilirà, in via definitiva – avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la classe di tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDUCIBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI DI PREGIO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDUCIBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi:

a) **il ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che hanno subito danni e presentano una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012 e non finanziati con la predetta ordinanza;

b) **la riparazione con rafforzamento locale e il ripristino con miglioramento sismico** degli immobili interessati da danni riconducibili ai livelli B e C disciplinati nell'ordinanza Commissariale n. 29/2012 e non finanziati con la predetta ordinanza;

c) **la demolizione, lo smaltimento e la ricostruzione** degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1



NOTA BENE

Per quanto riguarda gli interventi di demolizione, smaltimento e ricostruzione degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1, le

relative domande potranno essere presentate successivamente alla emanazione delle apposite ordinanze commissariali che stabiliranno i relativi costi convenzionali.



NOTA BENE

Gli interventi sugli immobili devono essere oggetto di specifico titolo abilitativo, ai fini edilizi ed urbanistici, previsto dalla normativa vigente.

Non sono finanziabili gli interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione (quali giardini, recinzioni, etc.) se non rientranti fra quelli necessari alla temporanea delocalizzazione dell'attività.

Relativamente agli interventi di ricostruzione di stalle, fienili e fabbricati rurali strumentali in genere è finanziabile la ricostruzione in diminuzione con riferimento alle volumetrie esistenti al momento del sisma, come previsto al comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012, nel caso in cui le stalle, fienili e fabbricati rurali siano gravemente danneggiati e/o distrutti dagli eventi sismici.

Qualora un'unità produttiva sia localizzata all'interno di un edificio, con destinazione mista, gli interventi sull'immobile non potranno essere finanziati ai sensi dell'ordinanza ma esclusivamente agevolati sulla base di altre ordinanze commissariali relative ad altre tipologie di immobili.

4.1.1 Voci di spesa ammissibili

In relazione agli interventi indicati nel precedente paragrafo 4.1 saranno ammesse le seguenti voci di spesa:

IMMOBILI E CAPANNONI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Sono ammesse le voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle

opere pubbliche come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006" oppure quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima.

FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE

Sono ammesse le voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1834/2007, recante "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura" e quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della delibera medesima.

Sono ammesse, inoltre – se non previste nella sopra citata Delibera – anche le voci di spesa indicate nella Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2012, N. 1048, contenente "Approvazione dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'articolo 8 della Legge regionale n. 11 ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006" oppure quelle che risulteranno dai provvedimenti che disporranno eventuali aggiornamenti o integrazioni della Delibera medesima.

4.1.2 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- **per immobili si intendono in generale** gli edifici comprensivi dei necessari impianti elettrico, idrico sanitario, di riscaldamento e/o raffrescamento, pavimentazione;
- **per immobili destinati all'esercizio di un'attività di impresa si intendono** gli edifici o l'insieme di edifici, esistenti o in corso di realizzazione, ubicati nei territori di cui al precedente paragrafo 1, lettere a) e b), aventi ciascuno una propria configurazione tipologica e strutturale, utilizzati esclusivamente per una delle attività individuate al comma 1, dell'articolo 1 dell'ordinanza ed agibili alla data del 20 maggio 2012;
- **per immobili destinati ad attività agricole si intendono** le stalle dei bovini e le porcilaie di cui alle tabelle D ed E ed F allegate all'ordinanza, i fienili, i fabbricati rurali;
- **per stalla per bovini si intende** l'immobile comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami, pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione di impianti specifici quali mungitura, rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione;
- **per porcilaia per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso si intende** l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami

pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;

– **per porcilaia per le fasi di maternità e svezzamento si intende l'immobile, comprensivo di impianto idraulico, elettrico, vasche liquami pavimentazione ed attrezzature di stalla solidali alla stessa, con esclusione degli impianti specifici quali rimozione effluenti, alimentazione e ventilazione riscaldamento;**

– **per immobile destinato ad ufficio, ad attività commerciale, artigianale, alberghiera, agrituristica si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento;**

– **per immobili ad uso abitativo, strumentali e/o accessori agli immobili sede di attività di impresa o professionale si intendono gli immobili – comprensivi di pavimentazione, impianto elettrico, idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento - destinati ad uso residenziale che costituiscono pertinenze degli immobili destinati ad attività di impresa o professionale o che, comunque, siano in questi inseriti o a questi collegati, anche se non soggetti a verifica Aedes.**

– **per interventi di riparazione con rafforzamento locale si intendono in generale, gli interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura e che interessano porzioni limitate della costruzione. e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti dell'immobile (D.M. 14 gennaio 2008);**

– **per interventi di ripristino con miglioramento sismico si intendono quegli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza precedenti all'evento sismico, e ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti.**

4.1.3 Criteri per quantificare i danni agli immobili

Per quantificare i danni subiti dagli immobili si dovrà tenere conto dei costi convenzionali indicati nelle Tabelle A, B, C D, E ed F allegate all'ordinanza.

4.1.3.1 Costi convenzionali

I costi convenzionali indicati nelle tabelle sopra indicate:

- **sono stabiliti con riferimento:**
 - **a ciascun livello di danno subito;**
 - **al tipo di intervento da realizzare;**

- alle caratteristiche dell'immobile;
- sono determinati in rapporto alle varie classi di superficie netta in mq dell'immobile dove si svolgono le attività di impresa.

INTERVENTI RELATIVI, AI CAPANNONI, PREFABBRICATI, FABBRICATI RURALI, FIENILI, STALLE PER BOVINI, PORCILAIE LA CUI STRUTTURA NON È RICONDUCEBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

IMMOBILI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

Con riferimento agli immobili a destinazione produttiva, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A, lettera a) allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A, lettera b) allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella A, lettera c) allegata all'Ordinanza;
- per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella A, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;

- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella A, lettera e)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai **parametri riportati in calce alla Tabella A** allegata all'Ordinanza.

STALLE PER BOVINI

Con riferimento agli immobili destinati a stalle per bovini i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera a)** allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera b)** allegata all'Ordinanza;

- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera c)** allegata all'Ordinanza;
- per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella D, lettere b) e c)** anche dei parametri indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella D, lettera e)** allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri riportati in calce alla **Tabella D** allegata all'Ordinanza.

PORCILAIE PER LE FASI DI GESTAZIONE, RIMONTA, ACCRESCIMENTO E

INGRASSO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di gestazione, rimonta, accrescimento e ingrasso, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

- per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera a) allegata all'ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera b) allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera c) allegata all'Ordinanza;
- per gli eventuali interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella Tabella E, lettere b) e c) anche dei parametri indicati nella Tabella C allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla Tabella E, lettera d) allegata all'Ordinanza;
- per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi

che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella E, lettera e)** allegata all'Ordinanza;

– per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai **parametri riportati in calce alla Tabella E** allegata all'Ordinanza.

PORCILAIE PER LE FASI DI MATERNITA' E SVEZZAMENTO

Con riferimento agli immobili destinati a porcilaie per le fasi di maternità e svezzamento, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono i seguenti:

– per gli interventi di costruzione o ricostruzione degli immobili di altezza inferiore a 4 metri sottotrave si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera a)** allegata all'ordinanza;

– per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale degli immobili che presentano danni strutturali diffusi, su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera b)** allegata all'Ordinanza;

– per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale di immobili che presentano danni strutturali puntuali o diffusi, inferiori al 20%, su superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera c)** allegata all'Ordinanza;

– per gli interventi di miglioramento sismico successivi agli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite la riparazione con rafforzamento locale che prevedono anche interventi di miglioramento sismico degli immobili che presentano danni strutturali diffusi e puntuali, inferiori al 20% o su almeno il 20% delle superfici verticali e/o orizzontali, senza crolli, si dovrà tenere conto, oltre che dei parametri indicati nella **Tabella F, lettere b) e c)** anche dei parametri indicati nella **Tabella C** allegata all'Ordinanza;

- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravi che hanno provocato il crollo fino al 15% delle superfici verticali e/o orizzontali di chiusura del capannone, o il danneggiamento di almeno un nodo con spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri superiore al 2% dell'altezza oppure significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,003 L e inferiori a 0,005 L) (dove L è la distanza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera d)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di recupero della funzionalità dell'edificio tramite ripristino con miglioramento sismico** degli immobili che presentano danni strutturali gravissimi che hanno provocato il crollo fino al 30% delle superfici di chiusura verticali e/o orizzontali o il danneggiamento fino al 20% dei nodi con spostamenti permanenti tra base e sommità del pilastro superiore al 2%, o la plasticizzazione alla base fino al 20% dei pilastri oppure elevati cedimenti fondali, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0,005 L) (dove L è la differenza tra due pilastri), si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai parametri di cui alla **Tabella F, lettera e)** allegata all'Ordinanza;
- **per gli interventi di demolizione, conferimento e/o smaltimento dei rifiuti** si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai **parametri riportati in calce alla Tabella F** allegata all'Ordinanza.

SUPERFICIE NETTA MASSIMA RICONOSCIUTA

Ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma e contenuta nella perizia giurata; tale superficie può essere ottenuta anche attraverso interventi su più immobili produttivi della medesima proprietà, assicurando comunque il recupero edilizio-urbanistico dell'intera superficie danneggiata o distrutta dal sisma e quindi la ripresa e la piena funzionalità dell'attività produttiva.

In ogni caso ai fini della determinazione dei costi convenzionali la superficie netta massima riconosciuta non ricomprende l'eventuale maggiorazione fino al 20% della superficie utile eventualmente prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 3, comma 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2012.

IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI, A RESIDENZE PERTINENZIALI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ALL'ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO, ALL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA, ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA CON TIPOLOGIE RICONDUCEBILI A QUELLE DI TIPO RESIDENZIALE NONCHÉ FABBRICATI RURALI DI PREGIO DESTINATI ESCLUSIVAMENTE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE LA CUI STRUTTURA È RICONDUCEBILE A QUELLA EDILIZIA ORDINARIA IN MURATURA, CEMENTO ARMATO O MISTA

Con riferimento agli immobili destinati ad uffici, a residenze pertinenziali alle attività produttive, all'attività del commercio, dell'artigianato, all'attività alberghiera, all'attività agrituristica con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale nonché fabbricati rurali di pregio destinati ad attività produttive la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, i costi convenzionali che dovranno applicarsi in relazione al danno subito, al conseguente intervento da realizzare e alla superficie netta in mq sono quelli indicati nella Tabella B all'ordinanza.

In particolare:

- per gli interventi di demolizione, smaltimento e ricostruzione degli immobili interessati da crolli diffusi nonché interessati da danni riconducibili al livello E1 si dovrà tenere conto dei costi convenzionali che saranno indicati nelle specifiche ordinanze commissariali;
- per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale si dovrà tenere conto dei parametri stabiliti nell'ordinanza n. 29/2012 del Commissario delegato;
- per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico su edifici che rientrano nella definizione di "livello operativo E0" ai sensi della Tabella 3 dell'Ordinanza n. 51/2012 del Commissario delegato, si dovrà tenere conto dei parametri stabiliti nella medesima ordinanza n. 51/2012.

Il livello operativo E0 è determinato sulla base della combinazione degli "stati di danno" e dei "valori di vulnerabilità" stabiliti rispettivamente dalle Tabelle 1.4 e 2.6 dell'allegato all'Ordinanza 51/2012. Altri livelli operativi per interventi di miglioramento sismico sugli edifici di cui sopra saranno disciplinati da successive ordinanze, analogamente a quanto sarà stabilito per gli edifici a destinazione residenziale; con conseguente aggiornamento della Tabella B allegata all'ordinanza.



NOTA BENE

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – **temporaneamente o parzialmente inagibili, che presentano danni diffusi, riconducibili ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale n. 29/2012**, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 370, al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 200 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 100 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo) .

Nel caso di immobili ad uso abitativo pertinenziali, accessori o strumentali all'immobile destinato all'impresa - inseriti in un contesto produttivo e costituenti un'unica unità strutturale con l'edificio principale – **che presentano una combinazione di danni e una vulnerabilità riconducibile al livello operativo E0 dell'Ordinanza Commissariale n. 51/2012**, si dovrà tenere conto dei costi convenzionali corrispondenti ai seguenti parametri:

- per la superficie netta fino a 120 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 800 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 120 mq e fino a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 650 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo);
- per la superficie netta superiore a 200 mq, il costo convenzionale è pari a €/mq 550 al netto dell'IVA (sempreché l'Iva non rappresenti un costo) .

4.1.3 2 Incrementi dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo precedente sono incrementati, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'ordinanza, nei seguenti casi:

- per gli immobili (capannoni, stalle, porcilaie) di altezza superiore a 4 metri sotto trave all'appoggio (incremento del 15% dei costi convenzionali);
- per gli immobili (capannoni, stalle, porcilaie) con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o all'allevamento nonché per gli immobili per i quali sono previsti progetti di efficientamento energetico e/o di introduzione di fonti rinnovabili che permettano di conseguire una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente (incremento del 15% del costo convenzionale);
- per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i (incremento del 25% del costo convenzionale);
- per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. N. 42/2004 (incremento del 15% del costo convenzionale);
- per gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati nell'art. A-9, comma 2 dell'allegato alla Legge regionale n. 20/2000 (incremento del 15% del costo convenzionale)
- nel caso in cui l'immobile destinato ad attività produttive comprenda abitazioni o uffici realizzati con struttura integrata a quella della parte produttiva, così da considerare l'immobile come unica unità strutturale, per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici (incremento dell'80% del costo convenzionale per ciascuna tipologia di danno per la sola superficie netta destinata ad abitazioni o uffici);
- per le strutture alberghiere (incremento fino al 20% del costo parametrico);
- per le strutture agrituristiche (incremento fino al 10% del costo parametrico);
- quando le stalle e le porcilaie hanno superfici adibite ad ufficio, per la parte adibita ad uffici (incremento del 60% del costo al mq per la parte adibita ad ufficio);
- nel caso di immobili ricompresi nelle aree dei centri abitati di San Carlo, frazione di Sant'Agostino (FE) e di Mirabello (FE), perimetrata dalla Regione con Determinazione del Dirigente n. 12418 del 2 ottobre 2012 (allegati 1, 2 e 3) ove si sono manifestati gravi fenomeni di liquefazione del terreno, per interventi di consolidamento del terreno di fondazione da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della sopra citata determinazione (incremento del 15% dei costi convenzionali)



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione sottopone il progetto di consolidamento del terreno di fondazione alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che si esprime nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

- nel caso di immobili ricompresi nelle aree diverse da quelle indicate nel precedente alinea e collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione **(incremento fino al 15% dei costi convenzionali)**



NOTA BENE

In questo caso il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/1/2008), dagli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 112/2007), sottopone la proposta di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che disporrà l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.

4.1.3:3 Riduzioni dei costi convenzionali

I costi convenzionali di cui al paragrafo 4.1.2.1 sono ridotti, secondo le percentuali indicate, a seconda delle varie ipotesi, nelle Tabelle A, B, D, E ed F dell'ordinanza, nei seguenti casi:

- per gli immobili destinati al ricovero mezzi e per i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche (riduzione del 30% dei valori indicate nelle tabelle di riferimento)
- per gli immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq. (riduzione del 15% dei costi convenzionali).

4.1.3 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi agli immobili di cui al paragrafo 4 delle presenti linee guida, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, è pari al minore importo tra:

a) il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. - se non detraibile -, così come risulta dal computo metrico/estimativo redatto sulla base del vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche" pubblicato sul BURERT del 31 luglio 2012, integrato per le voci non contemplate nello stesso, nonché per tutte le altre specifiche voci di settore, ove del caso, dallo specifico "Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

e

b) l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di cui alle Tabelle A, B, C, D, E ed F allegate all'ordinanza (differenziato per livello di danno, per tipo di intervento e per caratteristiche dell'immobile) per la superficie netta dell'immobile dove si svolgono le attività. (per quanto riguarda la superficie netta massima riconosciuta si veda il paragrafo 4.1.2.1)



NOTA BENE

Per gli interventi di miglioramento sismico - successivi a quelli di riparazione e rafforzamento locale di cui alle lettere b) e c) delle Tabelle A, B D, E ed F che hanno consentito di acquisire l'agibilità sismica e la verifica di sicurezza di cui al comma 9 dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012 - **che prevedono opere necessarie a conseguire un livello di sicurezza pari ad almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni**, il costo ammissibile è quello necessario per realizzare tali opere. In questo caso i costi convenzionali sono quelli indicati nella Tabella C allegata all'ordinanza.

(65 €/mq per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza, anche a seguito dei precedenti interventi di riparazione e rafforzamento locale e il livello di sicurezza raggiunto con l'intervento pari almeno al 60%. Nel caso in cui il livello di sicurezza sia superiore al 60%, il contributo sarà comunque commisurato al livello del 60%.)

SPESE TECNICHE

Le **spese tecniche** relative agli **onorari dei professionisti abilitati o consulenti** sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 10% sul costo degli interventi degli immobili fino alla somma di 800.000 euro;
- 8% sul costo degli interventi per la somma eccedente gli 800.000 euro e fino a 2 milioni di euro;
- 6% sul costo degli interventi per la somma eccedente i 2 milioni di euro;



Le **spese tecniche** comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda.

4.1.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

4.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi sugli immobili indicati nel precedente paragrafo 4.1 sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 4.1.4.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella misura pari all'80% del costo effettivamente ammesso.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso nella misura pari al 50% del costo effettivamente ammesso anziché nella misura dell'80% nei seguenti casi:

- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che al momento degli eventi sismici erano ancora in fase di costruzione;
- con riferimento agli interventi sugli immobili a destinazione produttiva che, al momento degli eventi sismici, pur risultando agibili non erano sede di attività di impresa ma lo sono stati, ancorché in modo parziale, in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi.

In ogni caso, il contributo a fondo perduto, calcolato nelle misure sopra riportate, potrà essere riconosciuto:

- **per almeno l'80%**, sui costi sostenuti per le opere di riparazione dei danni, di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione/ricostruzione;
- **per la restante quota percentuale**, alle opere di finitura strettamente connesse e funzionali al ripristino dell'immobile e alla ripresa dell'attività produttiva.

In caso di eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e successivamente alla concessione del contributo, il contributo concesso:

- **in caso di varianti che comportano un aumento dei costi di realizzazione degli interventi**, non subisce variazioni e rimane quello stabilito nel decreto di concessione;
- **in caso di varianti che comportano una diminuzione dei costi di realizzazione degli interventi**, verrà riproporzionato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, in sede di liquidazione.

4.1.6 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi previsti nel paragrafo 4.1 devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

I termini ultimi per la conclusione dei lavori sopra indicati possono essere prorogati, previa valutazione favorevole del SII, con provvedimento del Commissario. A tale fine dovrà essere comunicata tempestivamente al SII ogni variazione relativa all'impresa affidataria ed a quelle esecutrici dei lavori immobiliari, nonché relativa all'impresa affidataria dei prefabbricati.

Nel caso in cui durante i lavori si verificano cause di sospensione degli stessi per effetto di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione dei lavori, accertato dal Comune competente, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

Ad ultimazione dei lavori il beneficiario dovrà comunicare al SII l'avvenuta esecuzione delle opere e degli investimenti finanziati. Il SII, in seguito alla suddetta comunicazione, si riserva di eseguire controlli in loco per la verifica di quanto dichiarato dal beneficiario.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso:

- nel caso di ricostruzione dell'immobile nel quale l'impresa proprietaria o in disponibilità dello stesso e tenuta a realizzare gli interventi svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici, il riavvio nell'immobile stesso delle attività di impresa;
- nel caso di costruzione dell'immobile in un sito diverso da quello nel quale l'impresa svolgeva le proprie attività al momento degli eventi sismici (delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione):
 - il riavvio dell'attività di impresa nell'immobile costruito;
 - l'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 maggio 2012;
- nel caso di ricostruzione dell'immobile da parte del proprietario diverso dall'impresa che ivi svolgeva l'attività, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;

- nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto fosse in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa;
- nel caso in cui l'immobile danneggiato o distrutto, pur risultando agibile, non fosse, alla data degli eventi sismici, sede di attività di impresa ma lo fosse stato in un arco di tempo non superiore a 36 mesi dalla data dei suddetti eventi, la messa a disposizione dell'immobile riparato o ricostruito per l'esercizio delle attività di impresa.



NOTA BENE!

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

4.1.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**
 - il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi, la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

- una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.



NOTA BENE

Per quanto riguarda la documentazione da allegare nel caso in cui l'intervento sull'immobile sia previsto nell'ambito di un progetto di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si veda il successivo paragrafo 7.3.6.

PARAGRAFO 5

5.1 interventi di riparazione e riacquisto dei beni mobili strumentali e delle infrastrutture

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili gli interventi di riparazione, ripristino e/o riacquisto dei **beni mobili strumentali**, in disponibilità dell'impresa al momento degli eventi sismici a titolo di proprietà o in virtù di un valido contratto, tipico o atipico, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività di impresa.



NOTA BENE

Non sono finanziabili, ai sensi dell'ordinanza, gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla misura 126 del programma di sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione di Giunta n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

5.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- **per beni mobili strumentali si intendono** i beni - comprese le reti di distribuzione e relativi impianti, i macchinari e le infrastrutture - danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, risultanti da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 600/73 o in altri registri;
- **per infrastrutture si intendono** tutte quelle dotazioni o impianti, anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature adibite strettamente all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, e che sono necessarie per lo svolgimento delle attività di impresa.

5.1.2 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse:

- all'acquisto di beni nuovi o usati;
- alla riparazione dei beni danneggiati;
- al collaudo dei beni.

Nel caso di riparazione dei beni è ammesso anche il costo per la manodopera aziendale, se coerente con l'attività di ripristino.

5.1.3 Criteri per quantificare i danni ai beni strumentali

Per quantificare i danni subiti dai beni strumentali distrutti dal sisma si dovrà fare riferimento:

- nel caso in cui il bene sia andato distrutto, al costo di sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico (tenendo quindi conto dell'effettiva funzionalità e dello stato di manutenzione del bene danneggiato), al netto dell'eventuale valore di recupero sul bene dismesso; sono compresi nel costo di sostituzione anche le spese di trasporto, montaggio, collaudo;
- nel caso in cui il bene sia solo danneggiato, al costo per il ripristino del bene che, comunque, non dovrà risultare superiore al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

5.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi beni mobili strumentali, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, non potrà superare il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 5.1.2 e sarà determinato in base all'effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

SPESE TECNICHE

Le **spese tecniche** relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell'intervento, **al netto dell'IVA**, secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.



Le **spese tecniche** comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda

5.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

5.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 5.1.4, sulla base dell'effettivo programma di riacquisto o di ripristino.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella **misura pari all'80%** del costo effettivamente ammesso e al netto dell'eventuale valore di realizzo derivante dalla vendita del bene inutilizzabile.

5.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni strumentali devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.



NOTA BENE

Entro la suddetta data del 31/12/2015, inoltre, dovrà essere dimostrato, pena la revoca del contributo concesso, l'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici.

L'utilizzo o il riutilizzo del bene acquistato o riparato per l'attività di impresa svolta alla data degli eventi sismici dovrà essere mantenuto per un periodo almeno di 3 anni decorrenti dalla data di acquisto o di ultimazione degli interventi di riparazione.

5.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi ai beni strumentali dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi;
- una perizia giurata, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.



NOTA BENE

La perizia, inoltre, dovrà documentare:

- la presenza del bene danneggiato o distrutto nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o altri registri; oppure, la disponibilità del bene in

capo all'impresa utilizzatrice in base a un contratto regolarmente registrato o ad altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento;

- **nel caso di acquisto di un bene nuovo o usato**, la quantificazione dei costi necessari per l'acquisto del nuovo bene, uguale o equivalente per rendimento economico, al bene distrutto, utilizzando a tale fine – se esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione;

- **nel caso in cui il bene venga riparato o ripristinato**, la quantificazione dei costi necessari per la riparazione del bene e dei costi necessari per la sostituzione del bene con altro bene, uguale o equivalente per rendimento economico, utilizzando a tale fine – se esistenti – eventuali prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche o private e tenendo conto del suo stato di effettiva funzionalità e manutenzione.

- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**

- una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
- una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 6

6.1 interventi di ripristino e/o riacquisto delle scorte danneggiate o distrutte

Ai sensi dell'Ordinanza **sono finanziabili** gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici e connesse all'attività dell'impresa.



NOTA BENE

Non sono finanziabili ai sensi dell'Ordinanza gli interventi di ricostituzione delle scorte danneggiate dagli eventi sismici realizzati da imprese agricole, zootecniche e agroindustriali qualora tali interventi siano oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (vedi la Deliberazione della Giunta regionale n. 1448 dell'8 ottobre 2012).

6.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza per scorte si intendono le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa.

6.1.2 voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese connesse al riacquisto delle scorte nonché alla manodopera aziendale strettamente correlata al ripristino delle stesse.

6.1.3 Criteri per quantificare i danni alle scorte

La quantificazione dei danni subiti dalle scorte di magazzino distrutte dal sisma dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- si dovrà accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovranno essere corrispondenti alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, dell'ultimo inventario redatto ai sensi degli artt. 2214 e 2217 del codice civile e dell'art. 15 del D.P.R. n. 600/1973;
- si dovranno considerare, ai fini del riconoscimento dei danni, soltanto quei beni che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia;
- si dovrà stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro **valore di mercato**, al netto dei valori realizzati.



Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende:

- a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;
- b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

6.1.4 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per gli interventi relativi alle scorte di magazzino, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato (nel caso dei prodotti distrutti, tale valore potrà essere uguale a zero).

SPESE TECNICHE

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo a fondo perduto, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche relative agli onorari dei professionisti o consulenti sono computate nel costo dell'intervento secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- 5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte fino alla somma di 300.000 euro;
- 2,5% per gli interventi di ricostituzione delle scorte per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

Nel caso di concessione del contributo nella forma del contributo in conto interessi per le piccole e medie imprese, come previsto nel successivo paragrafo 6.1.5, le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento nel limite massimo del 2% dei costi di ripristino o riacquisto.



Le spese tecniche comprendono, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per le perizie giurate, per il progetto o programma di riacquisto, la direzione lavori, il collaudo e

coordinamento per la sicurezza. Sono ammesse inoltre le spese di consulenza sostenute per la presentazione della domanda

6.1.5 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

6.1.6 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo agli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 6.1.4;
- nella forma del **contributo in conto interessi, su esplicita richiesta, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, **nella misura pari al 50%** del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 6.1.2.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M 10 agosto 2012:

- **verrà concesso** a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- **verrà concesso** per l'intera durata del finanziamento;
- **sarà determinato** sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- **per le piccole e medie imprese produttive** la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- **per le aziende agricole**, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite

attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

- **verrà riconosciuto** a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;
- **verrà concesso** secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

6.1.7 Termine di esecuzione degli interventi

Gli interventi di ripristino o riacquisto delle scorte devono essere realizzati e completati, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, nel **periodo compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**.



NOTA BENE

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

6.1.8 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi relativi alle scorte dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata del programma di riacquisto o di ripristino con l'indicazione dettagliata dei costi:**
- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

7.1 interventi di delocalizzazione delle attività di impresa

Ai sensi dell'Ordinanza sono finanziabili i seguenti interventi di delocalizzazione, totale o parziale, delle attività danneggiate dal sisma, finalizzati a garantire la continuità o il riavvio dell'attività di impresa:

- **interventi di delocalizzazione temporanea;**
- **interventi di delocalizzazione definitiva o di nuova localizzazione.**



NOTA BENE

Ai fini dell'ammissibilità al contributo per gli interventi di delocalizzazione, sia definitiva che temporanea, il richiedente dovrà dichiarare:

- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni urbanistiche ed edilizie relative agli immobili, fatte salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti;
- che sono mantenuti e sono osservate, in merito all'attività esercitata, i requisiti e le prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità.

7.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza:

- **per delocalizzazione temporanea si intende** l'intervento che prevede, di norma, entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento delle attività produttive in strutture situate in aree localizzate, anche al di fuori dei comuni interessati dagli eventi sismici, che permetta la continuità produttiva;

b) la realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma, che permettano il rientro dell'impresa nell'immobile stesso.



NOTA BENE

Qualora, per qualsiasi motivo, che dovrà essere compiutamente dimostrato, l'impresa non possa rientrare nell'immobile danneggiato o distrutto, dovrà comunque dimostrare l'avvenuto rientro dell'attività produttiva nei comuni interessati dall'evento sismico entro il 31/12/2015, pena la revoca del contributo per la delocalizzazione temporanea.

– **per delocalizzazione definitiva si intende** l'intervento che deve prevedere entrambe le seguenti attività:

a) il trasferimento definitivo o nuova localizzazione delle attività produttive in strutture o immobili esistenti - anche interessati da interventi di ricostruzione - o di nuova costruzione, situati in prossimità delle aziende danneggiate, nello stesso comune o in un comune limitrofo a quello in cui vi era la sede dell'attività di impresa o comunque all'interno dei Comuni interessati dagli eventi sismici indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

b) un progetto relativo all'effettivo recupero e destinazione dell'area o dell'immobile che erano sede dell'attività di impresa alla data del 20 maggio 2012.

7.2 Delocalizzazione temporanea

In merito agli interventi di delocalizzazione temporanea si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 e 7.2.7.

7.2.1 Voci di spesa ammissibili

a) **Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa**

Sono ammesse le spese connesse alle seguenti voci:

- acquisto e messa in opera di strutture temporanee;
- affitto e/o noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;

- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.2.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione temporanea

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per quantificare i danni connessi al trasferimento temporaneo delle attività produttive occorre considerare i costi che l'impresa dovrà sostenere per il periodo in cui l'attività viene delocalizzata nelle strutture temporanee, così come indicati nel successivo paragrafo 7.2.3.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, per quantificare i danni occorre seguire le indicazioni previste nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.2.3 Costo ammissibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

Per determinare il costo ammissibile a contributo, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, si dovranno innanzitutto considerare i costi legati alle seguenti tipologie di spese:

- spese per l'acquisto e la messa in opera di strutture temporanee;

- spese per l'affitto e/o il noleggio delle strutture e degli ambienti adibiti a rilocalizzazione per il periodo del loro utilizzo;
- spese di allacciamento delle utenze, traslochi e messa in opera degli impianti;
- spese per il noleggio o l'utilizzo temporaneo di impianti e attrezzature al fine del mantenimento dei propri livelli produttivi.



NOTA BENE

Il costo ammissibile non potrà in nessun caso superare l'importo massimo del costo necessario per il complessivo intervento di delocalizzazione temporanea, al netto del valore presunto di realizzo conseguente alla vendita della struttura temporanea.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il costo ammissibile coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.2.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.2.5 Tempistica ed entità del contributo concedibile

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, il contributo sarà concesso nelle seguenti modalità:

- nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 7.2.3;
- nella forma del **contributo in conto interessi**, su esplicita richiesta, con riferimento alla parte di danno non coperta dal contributo a fondo perduto.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2, nella misura pari al 50% del costo effettivamente ammesso come specificato nel precedente paragrafo 7.2.3.

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Per le piccole e medie imprese, così individuate in base alla definizione di cui al D.M. 18 aprile 2005, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e dal D.M 10 agosto 2012:

- verrà concesso a fronte di un finanziamento che non potrà avere ad oggetto un importo superiore a 3.125.000,00 euro e una durata superiore a cinque (5) anni;
- verrà concesso per l'intera durata del finanziamento;
- sarà determinato sulla base del tasso d'interesse dichiarato dalla banca al momento della presentazione della domanda, sulla base degli accordi previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale 14 giugno 2012 n. 787, recante "Impegno comune fra regione Emilia-Romagna, Banche, Consorzi Fidi per la disponibilità di liquidità e finanziamenti a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici di maggio/giugno 2012" e abbattuto sino ad ottenere un tasso residuo a carico dell'impresa pari a Euribor 6 mesi (media mensile mese precedente).



NOTA BENE

Nel caso di sopravvenienza di nuovi accordi tra la Regione, le banche e i consorzi fidi o di aggiornamento degli accordi esistenti si farà riferimento, per determinare il contributo in conto interessi, a quanto stabilito nei nuovi accordi o nei suddetti aggiornamenti.



EVENTUALI GARANZIE

Sul finanziamento bancario potrà essere richiesta:

- **per le piccole e medie imprese produttive** la garanzia gratuita dell'80% prestata dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito centrale spa e l'eventuale garanzia prestata dai Consorzi Fidi regionali secondo i protocolli già sottoscritti con la Regione Emilia-Romagna;
- **per le aziende agricole**, la garanzia gratuita del 70% prestata dal Fondo di garanzia gestito dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Il contratto di finanziamento può essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo già erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo intercorrente tra la data dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.

GRANDI IMPRESE

Per le grandi imprese, il contributo in conto interessi, come previsto dall'art. 11 bis del D.L. n. 74/2012:

- **verrà riconosciuto** a fronte di un finanziamento agevolato concesso, entro la data del 31/12/2016, dal Fondo Rotativo gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti, istituito ai sensi dei commi 354 e ss. della Legge 30 dicembre 2004;

- **verrà concesso** secondo i criteri, le condizioni e le modalità che saranno definite in un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' Sviluppo Economico, d'intesa con le Regioni interessate.



NOTA BENE

Nei casi di contestuale concessione di contributi a fondo perduto e contributi in conto interessi, qualora la somma degli stessi dovesse determinare un importo superiore all'80% del costo necessario per ripristinare il danno ritenuto ammissibile in sede di esame della domanda, si procederà alla decurtazione dell'importo eccedente la suddetta misura dell'80%. Per rispettare il suddetto tetto massimo dell'80%, si terrà conto anche dell'equivalente sovvenzione lorda risultante dall'eventuale ottenimento delle garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale spa, dai Consorzi Fidi regionali e dalla Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare (SGFA) di proprietà dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il contributo verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nella **misura pari all'80%** del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5 in quanto compatibili.

7.2.6 Termine di esecuzione degli interventi

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, le spese riconosciute e risarcibili sono quelle sostenute nel periodo compreso tra la data del 20 maggio 2012 e la data del 31.12.2013. Inoltre dovrà essere

dimostrato, pena la revoca del contributo, il rientro delle attività, entro il 31.12.2015, in un immobile situato in un'area dei comuni interessati dagli eventi sismici.

In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo **compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.2.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

a) Trasferimento temporaneo dell'attività di impresa

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata del progetto di trasferimento con l'indicazione dettagliata:**
 - dell'ubicazione della sede temporanea in cui l'attività è delocalizzata;
 - dei costi relativi all'intervento di delocalizzazione;
 - della stretta correlazione tra il progetto di delocalizzazione e il riavvio dell'attività di impresa;
- **una perizia giurata**, a cura di un professionista abilitato, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica - dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;

- una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

Nel caso in cui venga richiesto un contributo in conto interessi, alla domanda dovrà essere allegata copia del contratto di finanziamento, oppure una dichiarazione della banca attestante le caratteristiche economiche e finanziarie del finanziamento.

b) Realizzazione di uno o più degli interventi previsti nel precedente paragrafo 4.1 delle presenti linee guida sull'immobile presso il quale si svolgeva l'attività di impresa al momento del sisma

In questo caso, all'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per gli interventi sugli immobili dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**
 - il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi e il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;

- una perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
- nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
 - indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

7.3 Delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione

In merito agli interventi di delocalizzazione definitiva o nuova localizzazione si seguono le regole indicate nei successivi paragrafi 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7.

7.3.1 Voci di spesa ammissibili

Sono ammesse le spese indicate nel precedente paragrafo 4.1.1 delle presenti linee guida.

7.3.2 Criteri per quantificare i danni connessi alla delocalizzazione definitiva

In questo caso, per quantificare i danni subiti dagli immobili dovrà essere applicato quanto stabilito nei precedenti paragrafi 4.1.2, 4.1.2.1, 4.1.2.2 e 4.1.2.3 delle presenti linee guida.

7.3.3 Costo ammissibile

In questo caso, il costo ammissibile, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con quello indicato nel precedente paragrafo 4.1.3 delle presenti linee guida.

7.3.4 Costo effettivamente ammesso

Il **costo effettivamente ammesso**, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito:

- alla congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata;
- pertinenza e congruità dei costi stimati per il ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti, compresi i livelli occupazionali e i progetti di sviluppo dell'impresa;
- alla tempistica prevista per la realizzazione degli interventi;
- alla quantificazione del contributo richiesto rispetto al massimale previsto per categoria di danni risarcibili;
- alla corrispondenza tra la perizia giurata e/o la documentazione prodotta e la quantificazione dei danni subiti.

7.3.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

In questo caso, il contributo verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2**, nella sola forma del contributo a fondo perduto, e **nella misura pari all'80%** del costo effettivamente ammesso secondo quanto definito nel precedente paragrafo 4.1.5 delle presenti linee guida. Trovano applicazione, inoltre, tutte le altre condizioni stabilite nel medesimo paragrafo 4.1.5, in quanto compatibili.

7.3.6 Termine di esecuzione degli interventi

In questo caso, il periodo utile per realizzare e completare gli interventi coincide, a pena di decadenza e di revoca del contributo concesso, con quello stabilito nel precedente paragrafo 4.1.6 delle presenti linee guida e cioè con il periodo **compreso tra la data del sisma del 20 maggio 2012 e la data del 31/12/2015**. In caso di revoca il contributo eventualmente già ottenuto dovrà essere interamente restituito, maggiorato degli interessi legali maturati. Si applica, inoltre, per quanto compatibile con l'intervento di delocalizzazione temporanea, quanto stabilito nel medesimo paragrafo 4.1.6.

7.3.7 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata contenente:**
 - il **progetto** di demolizione e ricostruzione, riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico su cui viene richiesto il contributo redatto sulla base della normativa tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - la descrizione degli interventi strutturali sui beni immobili, con i particolari costruttivi, la necessaria documentazione grafica e fotografica nonché il **computo metrico estimativo** relativo ai lavori di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione redatto sulla base del prezzario regionale vigente;
 - la descrizione delle finiture connesse;
 - l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente;
 - il progetto di sistemazione recupero e destinazione dell'area e dell'immobile in cui prima del sisma era esercitata l'attività produttiva;
 - **una perizia giurata**, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione, che - in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica – dovrà documentare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1;
 - **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

8.1 interventi di ristoro dei danni economici ai prodotti

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è finanziabile il ristoro dei danni subiti dai prodotti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

8.1.1 Definizioni

Ai sensi dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 **per prodotti si intendono** i prodotti DOP/IGP in maturazione e/o stoccaggio, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, qualora tali prodotti, danneggiati dagli eventi sismici, fossero presenti in strutture ubicate nei territori indicati nel paragrafo 1.1 delle presenti linee guida.

8.1.2 Criteri per quantificare i danni connessi ai prodotti

Per quantificare i danni subiti dai prodotti DOP/IGP in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, danneggiati dal sisma, si dovrà fare riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA.



NOTA BENE

Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si dovrà procedere con apposita procedura di stima per il collegamento ai valori ufficiali.

La procedura di stima dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP. La metodologia di stima ed i valori risultanti sono inseriti nel "prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura", approvato con deliberazione n. 1834/2007 e s.m.i.

Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore esperito potrà essere aggiornato.

8.1.3 Costo ammissibile

Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 8.1.2.

8.1.4 Costo effettivamente ammesso

Il costo effettivamente ammesso, in base al quale sarà concesso il contributo, è quello che risulterà a seguito della valutazione in merito alla correttezza e congruità della quantificazione del danno quale risulta dalla perizia giurata.

8.1.5 Tipologia ed entità del contributo concedibile

Il contributo relativo al ristoro dei danni subiti dai prodotti sarà concesso, nella forma del **contributo a fondo perduto**, in percentuale al costo effettivamente ammesso come determinato ai sensi del precedente paragrafo 8.1.4.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso, **tenuto conto di quanto stabilito con riferimento ad eventuali risarcimenti assicurativi nel precedente paragrafo 3.2.2,** nella misura pari all'**80%** costo effettivamente ammesso.

8.1.6 Documentazione richiesta per la presentazione della domanda

All'atto della presentazione, secondo le modalità definite nel successivo paragrafo 9.1 delle presenti linee guida, della domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- **una relazione descrittiva e particolareggiata relativa ai prodotti danneggiati;**
- **una perizia giurata,** a cura di un professionista abilitato, che, in maniera esauriente e con adeguata documentazione tecnica e fotografica, dovrà indicare quanto indicato nel precedente paragrafo 3.2.1.

- **nel caso in cui sia stata accesa una polizza assicurativa contro i danni:**
 - una copia conforme all'originale della polizza assicurativa;
 - una dichiarazione della compagnia assicurativa che attesti i seguenti elementi conoscitivi:
 - descrizione dell'evento che ha causato i danni;
 - data in cui si è verificato l'evento per cui è stato richiesto l'indennizzo assicurativo;
 - tipologia, descrizione e valorizzazione dei beni periziati;
 - ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene;
- indicazione della copertura totale o parziale dei danni subiti.

PARAGRAFO 9

9.1 Modalità di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande di contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – **dovranno essere espletate le seguenti procedure:**

- a) **compilazione della domanda** sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
- b) **caricamento degli allegati** richiesti per ciascun intervento, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- c) **prima validazione della domanda** sul suddetto applicativo web;
- d) **generazione della domanda, in formato pdf**;
- e) **sottoscrizione, con firma digitale**, del file della domanda scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- f) **caricamento del file della domanda**, in formato .pdf, sull'applicativo web;
- g) **validazione del caricamento della domanda** sull'applicativo web.



I soggetti interessati che intendono realizzare più di uno degli interventi indicati nei paragrafi precedenti devono presentare un'unica domanda.



GUIDA TECNICA

Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle procedure sopra indicate sono contenute nella **guida tecnica** che sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

9.2 Termini per la presentazione delle domande

Le domande di contributo potranno essere presentate **a partire dalla data del 15 novembre 2012 ed entro le ore 24.00 del giorno 15 maggio 2013.**



Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto dell'ora e della data in cui è stato validato il caricamento della stessa, sottoscritta con firma digitale, e degli allegati richiesti per ciascun intervento sull'applicativo web.

Alla domanda presentata sarà attribuito un numero di protocollo.

PARAGRAFO 10

10.1 Istruttoria di ammissibilità ed esame delle domande

10.1.1 Soggetto incaricato dell'istruttoria e dell'esame delle domande

L'istruttoria e l'esame delle domande presentate verranno svolti da una struttura dedicata denominata: "**Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (SII)**", al cui interno saranno individuati i responsabili che assumeranno la funzione di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.

Ai fini dell'istruttoria e dell'esame delle domande presentate e dei relativi allegati il **SII** si avvale di **istruttori incaricati** e di appositi **nuclei di valutazione** composti da esperti nelle materie oggetto di valutazione e nei settori di appartenenza delle imprese.

I nuclei di valutazione, fatta salva la possibile introduzione di ulteriori specifiche competenze, sono presieduti da un dirigente dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni locali e composti inoltre da:

- 2 esperti di contributi alle imprese nel settore da analizzare;
- 1 ingegnere civile
- 1 perito/ingegnere/altro professionista esperto di processi produttivi
- 1 esperto di valutazione dei danni e dei costi d'impresa.

L'istituzione del SII, la nomina dei relativi componenti nonché dei componenti dei nuclei di valutazione sarà disposta con provvedimento del Commissario.

10.1.2 Istruttoria di ammissibilità delle domande

L'istruttoria delle domande sarà svolta entro i 15 giorni successivi al ricevimento delle stesse.

L'istruttoria sarà finalizzata all'accertamento della presenza, nei soggetti che hanno presentato la domanda, dei requisiti richiesti dalla ordinanza nonché alla verifica in merito alla ammissibilità e completezza delle domande stesse e dei relativi allegati.



NOTA BENE 1

Nel caso in cui durante l'istruttoria dovessero essere riscontrate incompletezze o carenze delle domande e dei relativi allegati, il SII si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni o eventuali chiarimenti. In questo caso il termine di 15 giorni è da considerarsi interrotto e decorre nuovamente dalla data in cui i chiarimenti e le integrazioni – che dovranno essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro richiesta - sono state acquisite.



NOTA BENE 2

In caso di gravi incompletezze o carenze il SII dichiara le domande irricevibili. In tale caso verrà data comunicazione ai richiedenti, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'irricevibilità.

10.1.3 Esame delle domande

L'**esame delle domande** la cui istruttoria ha dato esiti positivi sarà svolto - fatte salve le eventuali interruzioni e/o proroghe dei termini determinate dalle richieste di integrazioni e/o chiarimenti - entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Tale esame sarà finalizzato:

- alla verifica in merito alla congruità della quantificazione del danno subito in relazione all'intervento proposto;
- alla verifica in merito alla corrispondenza tra quanto indicato nella perizia giurata e/o la documentazione progettuale prodotta;
- alla verifica in merito alla congruità e pertinenza dei costi stimati per gli interventi di riparazione e ripristino dell'attività economico-produttiva, il ripristino e la funzionalità delle strutture e degli impianti;
- alla verifica in merito alla tempistica prevista per il ripristino dell'attività o della funzionalità dei beni immobili e mobili strumentali;
- alla determinazione del costo ammissibile su cui calcolare il contributo concedibile;
- alla quantificazione del contributo concedibile, nel rispetto delle percentuali indicate nell'ordinanza e nelle presenti linee guida.

10.1.4 Determinazione del costo ammesso e del contributo concedibile

A seguito dell'esame di cui al precedente paragrafo 10.1.3 delle presenti linee guida il SII provvede:

- a determinare il costo effettivamente ammesso a contributo per ciascun intervento in relazione al quale è stata presentata la domanda di contributo;
- a stabilire l'importo del contributo, secondo la percentuale stabilita per ciascun intervento.

10.1.5 Concessione del contributo

La concessione del contributo verrà effettuata dalla struttura del SII.

10.1.6 Comunicazione relativa alla concessione del contributo

La struttura del SII provvede a comunicare al beneficiario del contributo l'avvenuta concessione del contributo tramite l'applicativo web.

Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione i beneficiari, a pena di decadenza della domanda e a pena di revoca del contributo concesso, devono confermare la propria volontà di dare attuazione al programma presentato, tramite l'applicativo web e secondo le modalità che saranno definite nella guida all'applicativo web resa disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

10.1.7 Comunicazione del preavviso di diniego e del provvedimento relativo alla non ammissibilità della domanda e/o al diniego del contributo

Nel caso in cui ritenga che una domanda non sia ammissibile o che il contributo non sia concedibile il SII, attraverso l'applicativo web, provvede - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 - a comunicare ai richiedenti, prima della formale adozione, da parte del Commissario delegato, del provvedimento di diniego, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda o alla concessione del contributo. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare tramite l'applicativo web le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.



NOTA BENE

La comunicazione del preavviso di diniego interrompe il termine di 60 giorni indicato nel precedente paragrafo 10.1.3.

Qualora, nonostante le osservazioni presentate dal richiedente, la struttura del SII ritenga che permangano le ragioni che giustificano il non accoglimento della domanda o il diniego della concessione del contributo provvederà all'adozione del relativo provvedimento.

Il provvedimento di diniego, indicante le motivazioni che giustificano il non accoglimento della domanda o la mancata concessione del contributo, viene comunicato al richiedente tramite l'applicativo web.

PARAGRAFO 11

11.1 Pagamento dei contributi

11.1.1 Regola generale

I contributi previsti nell'ordinanza saranno pagati secondo le seguenti modalità:

a) **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE, RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DEGLI IMMOBILI, (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA) E AGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO O ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI**

Tali contributi verranno erogati:

– dalla banca o istituto di credito che il richiedente avrà indicato nella domanda nei seguenti modi:

➤ **qualora il richiedente, al momento della richiesta di erogazione, debba ancora pagare i fornitori**, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento delle fatture direttamente a favore di questi ultimi fino alla concorrenza del contributo concesso, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;

➤ **qualora il richiedente, al momento della richiesta di erogazione, abbia già pagato i fornitori prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza**, la banca o istituto di credito provvederà al pagamento del contributo concesso direttamente a favore del beneficiario, previa comunicazione da parte della struttura del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta;

– **in un'unica soluzione**, qualora la richiesta venga presentata a seguito dell'intera realizzazione degli interventi;

oppure

– **per stati di avanzamento**, tramite il pagamento di acconti e di un saldo, dietro presentazione della documentazione di spesa realizzata al momento della richiesta. In

questo caso i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno al 40% del costo ammesso.

b) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE, DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO) E DI RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRODOTTI DOP/IGP

Tali contributi verranno erogati:

- direttamente dalla struttura del SII a favore del beneficiario, a seguito dell'esito favorevole dell'esame della documentazione di spesa e e della documentazione tecnica prodotta al momento della richiesta;
- **in un'unica soluzione**, qualora la richiesta venga presentata a seguito dell'intera realizzazione degli interventi;
oppure
- **per stati di avanzamento**, tramite il pagamento di acconti e di un saldo, dietro presentazione della documentazione di spesa realizzata al momento della richiesta. In questo caso i singoli stati di avanzamento dovranno rappresentare una spesa pari ad almeno al 40% del costo ammesso.

c) CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SCORTE E DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA (CON ESCLUSIONE DEGLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE DANNEGGIATO)

Tali contributi verranno pagati:

- direttamente dal commissario delegato a favore del beneficiario, su proposta del SII a seguito dell'esito favorevole dell'esame della documentazione di spesa e tecnica prodotta;
- **in via anticipata e attualizzata, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.**



NOTA BENE 1

BENI IMMOBILI E MOBILI ACQUISITI IN LOCAZIONE FINANZIARIA O LEASING

Nel caso in cui la domanda abbia ad oggetto interventi di acquisizione/costruzione di beni immobili - anche in caso di delocalizzazioni - nella forma **della locazione finanziaria o di acquisizione di beni strumentali nella forma del leasing**, l'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà solo nelle seguenti modalità:

- nel caso di acquisizione/costruzione di beni immobili, solo a saldo, nel momento in cui sia stata data comunicazione al comune competente, da parte del direttore dei lavori, della fine dei lavori;
- nel caso di acquisizione di beni strumentali, solo a saldo, nel momento in cui è stato redatto e consegnato al conduttore il verbale di collaudo del bene.

Il contributo relativo ai beni immobili e mobili acquisiti in leasing, inoltre, sarà erogato solamente a seguito della dichiarazione, da parte del conduttore, della propria volontà di esercitare l'opzione del riscatto del bene prevista nel contratto di leasing. Il contributo concesso sarà revocato qualora risulti che il conduttore non abbia esercitato effettivamente l'opzione del riscatto. In questo caso il contributo già erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.



NOTA BENE 2

Nell'ipotesi in cui sia previsto, per il danno subito, un risarcimento assicurativo il contributo sarà erogato nella misura massima del 50%, salvo successivo conguaglio, qualora vi sia un ritardo dell'Assicurazione nella liquidazione del suddetto risarcimento o qualora sorgano controversie tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione che ritardano il pagamento del risarcimento.

In caso di beni assicurati il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'Assicurazione.

11.1.2 Presentazione della richiesta di pagamento

Per la presentazione delle richieste di erogazione del contributo - che dovranno essere rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – dovranno essere espletate le seguenti procedure:

- a) **compilazione della richiesta** sull'applicativo web messo a disposizione dalla Regione al seguente indirizzo internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto;
- b) **prima validazione della richiesta** sul suddetto applicativo web;
- c) **scansione della richiesta**, in formato .pdf;
- d) **sottoscrizione, con firma digitale**, del file della richiesta scansionato in formato .pdf; (la sottoscrizione potrà essere effettuata, in virtù di procura speciale, anche da un soggetto diverso da quello che presenta la domanda di contributo);
- e) **caricamento del file della richiesta scansionata** in formato .pdf sull'applicativo web;
- f) **caricamento degli allegati** richiesti, in formato .pdf, sul suddetto applicativo web;
- g) **validazione del caricamento della richiesta e degli allegati sull'applicativo web.**

11.1.3 Documentazione da allegare alla richiesta di pagamento

Unitamente alla richiesta di pagamento del contributo dovrà essere allegata, tramite il caricamento sul'applicativo web, la seguente documentazione in formato .pdf.

INTERVENTI RELATIVI AGLI IMMOBILI (ANCHE NEL CASO DI DELOCALIZZAZIONE DEFINITIVA E/O TEMPORANEA)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti;
- un consuntivo dei lavori svolti, redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati, al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- una dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria dei lavori ha praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario (qualora già effettuato), delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;
- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) delle imprese fornitrici in corso di validità;



NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento, dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di **acquisto di un immobile tramite locazione finanziaria** dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;

- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI AI BENI STRUMENTALI

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione da parte del tecnico incaricato, del regolare funzionamento dei beni acquistati o ripristinati.

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta dal contributo;
- l'elenco analitico dei fornitori, con l'indicazione delle fatture da essi emesse, a favore dei quali dovrà essere disposto il pagamento da parte della banca o istituto di credito prescelto nella domanda, con l'indicazione degli estremi di conto corrente presso il quale effettuare i pagamenti;
- i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) delle imprese fornitrici in corso di validità;



NOTA BENE 1

Nel caso in cui il beneficiario abbia già pagato delle fatture relative all'intervento, dovranno essere allegate, tramite il caricamento sull'applicativo web, anche le copie delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.



NOTA BENE 2

Nel caso di acquisto di un bene strumentale tramite leasing dovranno essere allegati alla domanda:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- il contratto di locazione finanziaria

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico della società di leasing;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte della società di leasing, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari;

INTERVENTI RELATIVI ALLE DELOCALIZZAZIONI TEMPORANEE (ESCLUSI GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'IMMOBILE, AI BENI STRUMENTALI E ALLE SCORTE)

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- contratto di acquisto, affitto e/o noleggio della struttura temporanea;
- contratto di allacciamento delle utenze;
- contratto di trasloco;
- contratto di noleggio o per l'utilizzo di impianti e attrezzature di terzi;

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE SCORTE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- copia delle scritture contabili di magazzino dalle quali risultino le nuove scorte

DOCUMENTAZIONE DI SPESA

- copia delle fatture o di altri documenti di spesa fiscalmente regolari emessi dai fornitori a carico dei beneficiari;
- copia delle quietanze che comprovano il pagamento, da parte del beneficiario, delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari.

INTERVENTI RELATIVI AL RISTORO DEI DANNI ECONOMICI SUBITI DAI PRODOTTI

DOP/IGP

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- eventuale aggiornamento della Perizia di stima a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione dei prodotti.

11.1.4 Documentazione di spesa

La documentazione di spesa che dovrà essere allegata alle richieste di pagamento dei contributi è costituita:

a) dai seguenti documenti fiscali emessi a carico dei beneficiari (o della società di leasing):

- fatture;
- note di addebito;
- parcelle di professionisti;
- altri documenti fiscalmente regolari.

b) dai seguenti documenti che comprovano la quietanza delle spese sostenute:

- copie degli estratti conto bancari o postali, con l'indicazione delle causali dalle quali si evinca che il pagamento è riferito alla fattura o ad altro documento fiscale presentato;

- ricevute bancarie (RI.BA.);
- copie dei modelli F24 utilizzati per i pagamenti relativi alle ritenute d'acconto;
- altre forme che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti



NOTA BENE

Non saranno considerati validi documenti di quietanza le mere disposizioni di pagamento/di bonifico



NOTA BENE

I documenti che comprovano la quietanza dei pagamenti dovranno riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** riferito all'intervento che sarà rilasciata dalla competente struttura ministeriale.



Qualora per la realizzazione degli interventi relativi agli immobili e/o degli interventi di riparazione dei beni strumentali sia stato utilizzata la manodopera del personale del beneficiario, la documentazione di spesa dovrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale siano indicati i collaboratori che hanno partecipato agli interventi, con l'indicazione delle attività svolte e della posizione lavorativa degli stessi.

Alla suddetta dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegati:

- a) un time sheet relativo al personale interno che ha partecipato alle suddette attività;
- b) un prospetto contenente il modello di calcolo del costo orario del personale impiegato nelle suddette attività;
- c) copia dei cedolini stipendio dei collaboratori che hanno partecipato alla realizzazione degli interventi.

I modelli di time sheet e di prospetto di calcolo del costo orario sono forniti e resi disponibili sul seguente sito internet: www.regione.emilia-romagna.it/terremoto.

11.1.5 Modalità di pagamento delle fatture e dei documenti di spesa da parte dei beneficiari

In tutti i casi in cui i pagamenti delle fatture e degli altri documenti contabili a favore delle imprese affidatarie dei lavori, delle forniture o dei servizi non venga effettuato dalla banca o istituto di credito prescelto nella domanda ma dai beneficiari, i suddetti pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) tramite bonifici bancari e/o postali;
- b) tramite altre forme che consentano di verificare la tracciabilità degli stessi.

11.1.6 Esame della richiesta e della documentazione di spesa

A seguito della presentazione delle richieste di erogazione dei contributi la struttura del SII provvede a verificare la correttezza della documentazione presentata al fine di determinare l'ammontare del contributo effettivamente erogabile.

Nel corso della suddetta verifica la struttura del SII potrà chiedere le necessarie integrazioni documentali o i necessari chiarimenti al richiedente.

11.1.7 Esito dell'esame e determinazione del contributo effettivamente liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione la struttura del SII potrà:

- a) **ritenere corretta e regolare la documentazione presentata.** In tale caso procede alla quantificazione dell'importo del contributo effettivamente erogabile in base alla documentazione presentata e alla spesa sostenuta.



NOTA BENE

Se la spesa rendicontata risulta inferiore al costo ammesso, l'importo del contributo verrà riparametrato alla spesa effettivamente sostenuta, applicando le percentuali stabilite nell'ordinanza con riferimento a ciascun intervento;

Se la spesa rendicontata risulta superiore al costo ammesso, l'importo del contributo è quello che risulta nel provvedimento di concessione.

b) ritenere non corretta o irregolare, in tutto o in parte, la documentazione presentata. In tale caso la struttura del SII adotta i conseguenti provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo.

PARAGRAFO 12

12.1 Obblighi carico dei beneficiari

Tutti i beneficiari sono tenuti in generale ad adempiere, oltre a quanto stabilito nell'ordinanza e nelle presenti linee guida, ai seguenti obblighi:

- a. dare immediata comunicazione al SII, mediante lettera raccomandata, della eventuale propria volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al contributo concesso;
- b. dare immediata comunicazione al SII in merito ad eventuali variazioni intervenute sul progetto;
- c. dare tempestiva informazione al SII dell'insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, eventualmente, presentare apposita istanza di sospensione, dettagliata e motivata con dettagliata indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute;
- d. conservare gli originali di tutta la documentazione, di spesa e progettuale, ed esibire tale documentazione in occasione dei controlli effettuati dal SII o da altro organo incaricato dal Commissario delegato;
- e. fornire, su semplice richiesta del SII o di altri organi di controllo delegati dal Commissario delegato, tutte le informazioni utili ai fini della valutazione, monitoraggio e del controllo;
- f. consentire l'accesso al personale incaricato dal SII o dal Commissario delegato a tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e delle ispezioni.

I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino o la ricostruzione di immobili produttivi sono tenuti a mantenere inalterata la destinazione dell'attività produttiva per due anni dal completamento degli interventi indennizzati.

Nel caso in cui la titolarità dell'immobile spetta ad un soggetto diverso dall'impresa che svolge l'attività, dovrà essere dimostrata l'effettiva utilizzazione dell'immobile medesimo in proprio o da parte di terzi, attraverso la sottoscrizione di contratti, tipici o atipici, entro due anni dal completamento dei lavori indennizzati.

PARAGRAFO 13

13.1 Controlli

Al fine di garantire l'osservanza delle norme stabilite nell'ordinanza e nelle presenti linee guida, il Commissario Delegato con successivo provvedimento provvederà a disciplinare e ad attuare specifiche attività di controllo, anche con metodo a campione, sugli interventi eseguiti.

PARAGRAFO 14

14.1 Cause di revoca dei contributi

I contributi previsti nell'ordinanza saranno revocati nei seguenti casi:

- a) rinuncia al contributo da parte dei beneficiari;
- b) mancato rispetto degli obblighi previsti nell'ordinanza e nelle presenti linee guida per i quali è espressamente prevista la sanzione della revoca;
- c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.1 delle presenti linee guida;
- d) qualora gli immobili siano realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale;
- e) mancata presentazione della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione del contributo;

f) irregolarità della documentazione di spesa e tecnica richiesta per l'erogazione dei contributi qualora tale da rendere non ammissibile la spesa rendicontata e/o l'intervento realizzato.

14.2 Effetti della revoca dei contributi

In caso di revoca del contributo, i soggetti beneficiari non hanno diritto ad ottenere le somme residue non ancora erogate e devono restituire, in tutto o in parte, i contributi già liquidati e indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi legali maturati.

PARAGRAFO 15

15.1 Cumulabilità dei contributi

I contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da altre pubbliche amministrazioni, se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e nel rispetto dei limiti di cumulo di cui alle citate notifiche ai sensi dell'art. 107.2.b del Trattato UE.

I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione del danno, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

PARAGRAFO 16

16.1 Responsabile del procedimento

Con il provvedimento di costituzione del SII saranno individuati i responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni.